

**Il Direttore Generale**

Prot.n.29/C

Roma, 5 gennaio 2016

Ai Presidenti delle Associazioni Territoriali

Ai Presidenti delle Unioni di Categorie

Ai Direttori delle Associazioni Territoriali

LORO INDIRIZZI

**Oggetto: Riforma del contenzioso tributario**

Gentilissimi,

è sicuramente a Voi noto che, con il recente provvedimento contenuto nel d.lgs. 156/2015, è stata data attuazione alla revisione del contenzioso tributario.

Ritenendo di fare cosa gradita, si riassumono di seguito i punti di maggiore rilievo che hanno caratterizzato la riforma con la quale si è decisamente innovata quella che era la procedura sino ad ora vigente dinanzi alle Commissioni Tributarie.

### **Parti del processo**

La nuova normativa ha identificato puntualmente le parti del contenzioso che sono state individuate nel contribuente, nelle Agenzie Fiscali, negli altri Enti impositori (es. le Regioni, gli Enti locali, le Camere di Commercio, ecc..) nonché negli Agenti di riscossione che hanno emesso l'atto impugnato (sia esso un atto impositivo, un diniego di rimborso e/o di agevolazione) oppure che non hanno emesso l'atto richiesto (si pensi all'ipotesi di silenzio – rifiuto della richiesta di rimborso).

Sono ricomprese tra le Parti del processo anche i soggetti privati ex art. 53 del d.lgs. 446/97 esercenti l'attività di liquidazione e di accertamento, di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e Comuni.

### **Assistenza tecnica**

Il decreto di riforma ha elevato la soglia economica al di sotto della quale è consentito al contribuente di stare in giudizio personalmente senza l'assistenza tecnica di un professionista

abilitato. Il predetto limite, difatti, è stato elevato, a decorrere dal 01.01.2016, dai precedenti 2.582,28 euro agli attuali 3.000.

E' stata, altresì, ampliato il novero dei soggetti abilitati alla difesa tecnica che adesso ricomprende i dipendenti del CAF e delle relative società di servizi per le controversie scaturenti dall'attività di assistenza dai suddetti prestata al contribuente purché i citati dipendenti possiedano i requisiti di professionalità di seguito indicati.

- Diploma di Laurea magistrale in Giurisprudenza o in Economia o equipollenti o del Diploma di ragionieri;
- Rispettiva abilitazione professionale.

Per quanto concerne la verifica del valore della controversia, funzionale anche al calcolo del contributo unificato, deve essere assunto a tal fine l'importo del tributo considerato al netto degli interessi e delle sanzioni laddove se l'atto impugnato verte esclusivamente sull'irrogazione di sanzioni il valore della lite è pari all'importo scaturente dalla somma di queste ultime.

### Spese di giustizia

La riforma del contenzioso tributario ha equiparato le spese di giudizio alle previsioni contenute in materia nel codice di rito civile.

Nell'ipotesi di soccombenza nella causa, diviene regola generale quella della condanna a rifondere le spese per chi perde, mentre solo nell'ipotesi residuale e previa espressa motivazione potrà essere riconosciuta la compensazione.

Analogamente a quanto accade nel rito civile, nella differente ipotesi in cui una parte dovesse rifiutare senza giustificato motivo la proposta conciliativa di controparte e, all'esito della causa, seppure vincitrice, dovesse vedersi riconosciute le proprie ragioni ma in misura inferiore rispetto a quanto prospettato nell'eventuale accordo transattivo, la parte che avrà inteso proseguire sarà parimenti obbligata a rifondere le spese processuali.

In tal caso, la sanzione è applicata in quanto si intende scoraggiare la "strategia processuale" di portare a "sentenza" una causa non comunque più necessaria e di interesse attuale visto che nell'accordo transattivo si condensa il soddisfacimento di entrambe le pretese. Se invece la conciliazione ha esito positivo, ciò implica che le spese del processo saranno sicuramente compensate.

In particolare, se precedentemente alla riforma il Giudicante aveva ampiamente utilizzato lo strumento della compensazione delle spese di lite, per lo più concessa senza alcuna motivazione, con la riforma in parola, la compensazione sarà possibile stabilirla in due casi specifici, precisamente,

nell'ipotesi di soccombenza reciproca (allorché il Giudice accolga solo parzialmente le richieste dei contendenti e ne rigetti l'altra parte) ovvero allorché vi siano gravi ed eccezionali motivi, che devono essere chiaramente esplicitati, a pena della nullità della sentenza.

### **Comunicazioni e notificazioni per via telematica**

La riforma introduce anche nel contenzioso tributario le notificazioni e comunicazioni a mezzo PEC che sarà quella indicata dal difensore nel primo atto difensivo. La PEC costituisce elezione di domicilio per cui ad essa verranno effettuate tutte le notificazioni e comunicazioni del procedimento. In difetto di indicazione della PEC, le comunicazioni e notificazioni si faranno presso la Segreteria della Commissione Tributaria.

Nei procedimenti nei quali sta in giudizio personalmente e non risulti il relativo indirizzo PEC dai pubblici elenchi, la Parte può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere tutte le comunicazioni con la conseguenza che in difetto di espressa indicazione ovvero di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno parimenti effettuate mediante deposito presso la Segreteria della Commissione Tributaria.

### **Reclamo e Mediazione**

L'istituto in questione costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso tributario di recente introduzione che ha già subito una serie di modifiche (cfr. legge 147/2013).

Nella previgente disciplina costituiva un rimedio che il contribuente deve obbligatoriamente esperire in via preliminare qualora intenda proporre ricorso avverso atti dell'Agenzia delle Entrate di valore non superiore ad Euro 20.000.

Una delle novità di rilievo introdotte dalla riforma riguarda l'ambito di applicazione dell'istituto che è stato esteso anche alle controversie in cui siano Parti del giudizio gli altri Enti impositori per cui il reclamo è divenuto obbligatorio anche per le controversie instaurate nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e degli Enti territoriali.

Ulteriore novità significativa è rappresentata dalla mancata riproposizione nella vigente normativa della previsione che impone l'alternatività tra mediazione e conciliazione. Ne consegue che per effetto della riforma rientrano nell'ambito applicativo della conciliazione anche le controversie instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione. La *ratio* risponde all'esigenza di potenziare gli istituti deflattivi sia nella fase della anteriore all'instaurazione del giudizio che in pendenza di causa.

## Conciliazione

La conciliazione giudiziale è anch'essa annoverabile fra i cosiddetti istituti deflattivi del contenzioso tributario e prevede il raggiungimento di un accordo tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente che, rispetto alla previgente disciplina, si caratterizza per una netta distinzione tra conciliazione fuori udienza e conciliazione in udienza.

La novità più incisiva introdotta dalla recente riforma della conciliazione giudiziale è indubbiamente rappresentata dall'estensione del limite temporale entro cui è consentito esperirla che non più limitato al solo primo grado di giudizio.

## Norme applicabili

La nuova normativa prevede che la sentenza della CTP può essere impugnata con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360, 1 comma n. 3, c.p.c.

L'inserimento del cosiddetto ricorso *per saltum* nel processo tributario funge anch'esso da strumento deflattivo del contenzioso in quanto consente di ottenere una pronuncia diretta su questioni di diritto non appena siano "sorte" in primo grado.

## Esecuzione provvisoria

La novella al procedimento tributario ha apportato significative modifiche all'Istituto dell'esecuzione delle sentenze introducendo la regola generale che prevede l'immediata esecutorietà, estesa a tutte le Parti in causa, delle sentenze delle Commissioni Tributarie.

## Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente

Con il decreto di riforma, è stato, altresì, disposto che le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente nonché quelle riguardanti ricorsi avverso atti relativi ad operazioni catastali potranno essere oggetto di immediata esecuzione salvo il rilascio di apposita garanzia, ove disposto dal Giudice, per somme superiori ad euro 10.000, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante.

L'occasione è gradita per salutarVi cordialmente.

Massimo Maria Amorosini

